

STATUTO

**NUOVA FIERA DEL LEVANTE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARI BA CORSO CAVOUR 2

Numero REA: BA - 601544

Codice fiscale: 07964940725

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

		STATUTO
		Articolo 1
		DENOMINAZIONE
		La Società è denominata: " NUOVA FIERA DEL LEVANTE S.R.L. ".
		Articolo 2
		SEDE
		La Sede è nel Comune di Bari (BA) , all'indirizzo risultante
		dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle
		Imprese ai sensi di legge.
		Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprime-
		re ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,
		filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentan-
		za) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Co-
		mune sopraindicato.
		Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi se-
		condarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da
		quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto mo-
		difiche dell'atto costitutivo, rientrano nella competenza
		dell'assemblea dei soci.
		Articolo 3
		DURATA
		La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2077 (duemila-
		settantasette) , salvo proroga od anticipato scioglimento da
		parte dell'assemblea dei soci.
		Articolo 4
		1

OGGETTO	
La Società ha per oggetto la gestione di spazi fieristici in	
Italia e l'organizzazione in Italia e all'estero di manife-	
stazioni fieristiche, convegni, festival, eventi di ogni ti-	
po, con particolare riferimento alle seguenti attività:	
(i) gestione di quartieri fieristici in proprietà o di ter-	
zi, con relative concessioni e subconcessioni, anche parzia-	
li, correlate a tutti i servizi ad essi connessi: in parti-	
colare la gestione del centro fieristico e del quartiere	
fieristico di Bari e specificamente dei beni immobili e mo-	
bili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servi-	
zi essenziali ad esso relativi;	
(ii) progettazione, realizzazione, promozione e gestione di	
manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale,	
nazionale e internazionale;	
(iii) organizzazione e commercializzazione di servizi perma-	
menti di informazioni sul mercato a favore delle imprese a	
carattere locale, nazionale o internazionale e delle relati-	
ve associazioni di categoria;	
(iv) promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio	
che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congres-	
suali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo	
libero, anche non collegate con l'attività fieristica;	
(v) ogni altra attività connessa e complementare alle prece-	
denti, quali:	
2	

	- attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che	
	attraverso altri soggetti, intesa quale somministrazione di	
	bevande ed alimenti freschi, precotti e congelati, la prepa-	
	razione di pasti caldi e freddi, in appositi locali predi-	
	sposti per l'accoglimento e il ristoro di convegnisti, visi-	
	tatori ed espositori;	
	- attività di allestimenti fieristici, quali la costruzione,	
	il noleggio e la vendita degli arredamenti, stand fieristici	
	e articoli complementari; il deposito e la gestione di at-	
	trezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand	
	fieristici e servizi accessori;	
	- operazioni di facchinaggio e manutenzione, intesa quale	
	predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e lo-	
	cali per il trasporto e lo spostamento, all'interno e al di	
	fuori dell'impianto fieristico, di oggetti e materiali per	
	il funzionamento e l'allestimento di fiere;	
	- attività di gestione di servizi logistici, tecnici e di	
	supporto all'attività fieristica e congressuale, relativi	
	alla predisposizione di allestimenti tecnici e al montaggio	
	degli stand;	
	- attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta;	
	- attività editoriale, con esclusione comunque dell'edizio-	
	ne di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi	
	della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed	
	integrazioni;	
	3	

	- attività di vendita di spazi pubblicitari all'interno del quartiere fieristico.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale è data facoltà all'organo amministrativo di compiere tutte le operazioni che saranno ritenute utili a tal fine.	
	La società può compiere tutte le operazioni commerciali e industriali che siano ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ed infine può, sempre che tali attività non siano svolte nè "nei confronti del pubblico", nè "professionalmente" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:	
	- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio,	
	- prestare fidejussioni e in genere garanzie reali o personali anche nell'interesse di terzi.	
	La Società potrà raccogliere fondi presso soci solo alle condizioni e con l'osservanza delle norme previste dal D.Leg.vo n. 385/1993 e successive disposizioni attuative e modificative.	
	Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le seguenti attività:	
	- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione;	
	- lo svolgimento di attività e prestazioni di assistenza e	
	4	

	consulenza che la Legge inderogabilmente riserva ai soggetti	
	esercenti Professioni Tutelate;	
	- lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attività	
	riservate a soggetti abilitati all'esercizio di attività fi-	
	nanziarie e/o bancarie;	
	- l'attività di intermediazione immobiliare ex Legge 3 feb-	
	braio 1989 n. 39.	
	Articolo 5	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale è di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) diviso in	
	quote ai sensi di legge.	
	Articolo 6	
	VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante	
	nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratui-	
	to (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale)	
	conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt.	
	2481 - 2481-bis - 2481-ter c.c.) in forza di deliberazione	
	dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze pre-	
	viste per le modifiche dell'atto costitutivo, fermo il ri-	
	spetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs	
	175/2016 e comunque della normativa tempo per tempo vigente	
	per le società a partecipazione pubblica.	
	In caso di decisione di aumento del capitale sociale median-	
	te nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti,	
	5	

	anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai	
	soci il diritto di sottoscriverli in proporzione alle parte-	
	cipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la fa-	
	coltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento,	
	che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di	
	quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui	
	all'articolo 2481-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci	
	che non hanno consentito alla decisione il diritto di reces-	
	so a norma dell'art. 2473 cod. civ.	
	Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità	
	di legge (artt.2482 - 2482 bis - 2482 ter - 2482 quater cod.	
	civ.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da a-	
	dottarsi con le maggioranze previste per la modifica	
	dell'atto costitutivo.	
	In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere o-	
	messo il preventivo deposito presso la sede sociale almeno	
	otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'orga-	
	no amministrativo sulla situazione patrimoniale della so-	
	cietà e delle osservazioni del Sindaco Unico o del Collegio	
	Sindacale, qualora consti il consenso unanime di tutti i so-	
	ci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in	
	sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.	
	Articolo 7	
	VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI	
	I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo ammini-	
	6	

	strativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di ca-	
	rattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finan-	
	ziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costitui-	
	scono raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle	
	vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e	
	creditizia.	
	In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme	
	potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali	
	perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di	
	qualsiasi importo, e ciò previa conforme delibera assemblea-	
	re.	
	Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazio-	
	ne la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.	
	Articolo 8	
	PARTECIPAZIONI	
	E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in mi-	
	sura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancan-	
	za di specifica determinazione in tal senso, le participa-	
	zioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai con-	
	ferimenti effettuati.	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale	
	alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti	
	dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresen-	
	tante comune nominato secondo le modalità previste dagli	
	7	

	art. 1105 e 1106 cod. civ.	
	Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazio-	
	ni si applica l'art. 2471 bis cod. civ.	
	La società mantiene espressamente la facoltà di tenuta del	
	libro dei soci a scelta e cura degli amministratori avente	
	funzione meramente informativa, secondo le disposizioni det-	
	tate in materia di società per azioni, in quanto	
	compatibili.	
	Gli amministratori pertanto sono obbligati a eseguire nel	
	più breve tempo possibile le necessarie annotazioni su detto	
	libro, dal momento del deposito nel Registro delle Imprese,	
	eseguito ai sensi di legge, avente oggetto gli avvenuti tra-	
	sferimenti delle partecipazioni sociali e la costituzione di	
	diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per	
	successione a causa di morte. Sono fatte salve tutte le al-	
	tre previsioni inderogabili di legge.	
	Articolo 9	
	TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI	
	Le partecipazioni sono trasferibili sia per atto tra vivi	
	che per successione mortis causa.	
	In caso di alienazione gli altri soci possessori di quote a-	
	vranno il diritto di prelazione da esercitarsi nel modo se-	
	guente: il socio possessore di quote che intendesse cederle	
	tutte o in parte, deve darne comunicazione scritta mediante	
	lettera raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione o	
	8	

	all'Amministratore Unico indicando il numero di quote che	
	intende cedere, il prezzo richiesto, le modalità di pagamen-	
	to ed il compratore potenziale; entro 15 gg. dal ricevimento	
	della comunicazione il Consiglio di Amministrazione o l'Am-	
	ministratore Unico ne deve informare tutti i soci sempre con	
	lettera raccomandata a.r. contenente gli elementi dell'of-	
	ferta; gli altri soci, qualora intendano esercitare il pro-	
	prio diritto di prelazione, devono, entro 30 gg. dal ricevi-	
	mento dell'offerta da parte del Consiglio di Amministrazione	
	o dell'Amministratore Unico, comunicare a questi la loro vo-	
	lontà. Il silenzio è da intendersi quale rinuncia tacita da	
	parte degli aventi diritto.	
	Qualora i soci dichiarino di voler concludere l'acquisto, a	
	questi dovranno cedersi le quote poste in vendita proporzio-	
	nalmente alle quote da ciascuno possedute rispetto al totale	
	delle quote i cui titolari abbiano dichiarato di voler eser-	
	citare la prelazione.	
	In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte degli	
	aventi diritto alla prelazione, l'offerente sarà libero di	
	procedere alla cessione a terzi delle quote ivi indicate.	
	A questo patto ciascun socio s'intende impegnato sin dalla	
	comunicazione del suo intendimento ad esercitare tale dirit-	
	to. Per quanto riguarda il computo dei termini di cui ai	
	punti precedenti si applicano le norme del codice di proce-	
	dura civile.	

	La procedura prevista dal presente articolo potrà non avere	
	luogo qualora tutti i soci esprimano il loro preventivo con-	
	senso alla cessione, dandone notizia per iscritto all'Organo	
	Amministrativo.	
	Non sono sottoposti alla procedura di cui al presente arti-	
	colo i trasferimenti di quote a favore del coniuge, dei fi-	
	gli dell'alienante o di società appartenenti allo stesso	
	gruppo. E' pure escluso il diritto di prelazione nel caso di	
	trasferimenti fra fiduciante e società fiduciaria e vicever-	
	sa; è invece soggetta al diritto di prelazione la sostitu-	
	zione del fiduciante senza sostituzione della società fidu-	
	ciaria.	
	Articolo 10	
	DECISIONI DEI SOCI	
	L'Assemblea dei Soci rappresenta l'universalità dei Soci e	
	le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al	
	presente statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non in-	
	tervenuti o dissenzienti.	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro	
	approvazione, sempre con metodo collegiale.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	10	

	li;	
	b) la nomina degli amministratori, indicando tra loro il	
	Presidente e fissandone i relativi compensi, nonché la loro	
	revoca;	
	c) la nomina del Collegio Sindacale, e del Presidente del	
	collegio sindacale o del Sindaco Unico e/o del revisore e	
	la loro revoca, fissandone i relativi compensi;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) le decisioni relative alle operazioni di cui ai successi-	
	vi punti per le quali l'organo amministrativo dovrà essere	
	previamente autorizzato dall'assemblea dei soci con le mag-	
	gioranze qualificate di cui infra, fermo restando, quando	
	richiesto, l'adempimento degli obblighi procedurali previsti	
	per le società a partecipazione pubblica e precisamente:	
	- l'assunzione di impegni di spesa o di obbligazioni per	
	importo superiore ad Euro cinquecentomila (500.000) per sin-	
	gola operazione;	
	- la prestazione di garanzie, quali pegno ed ipoteca, nonché	
	il rilascio di fidejussioni, per importi superiori ad Euro	
	cinquecentomila (500.000) per singola operazione;	
	- la costituzione di società, consorzi o enti collettivi,	
	l'acquisizione e la cessione di partecipazioni societarie;	

	- l'acquisizione e la cessione di marchi inerenti l'esercizio delle attività fieristiche;	
	- le operazioni di investimento/disinvestimento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipazioni sociali, rami d'azienda di importo superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per singola operazione, affitto d'azienda e, in generale, operazioni di carattere straordinario di importo superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);	
	- l'approvazione di una qualsiasi operazione di fusione, permuta o conferimento, consolidamento, scissione, scorporo, ricapitalizzazione o joint venture societaria che coinvolga la società;	
	- la designazione di amministratori, sindaci e revisori in società controllate e/o partecipate.	
	Ogni socio a cui, in forza di legittimi titoli, spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 cod.civ.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.	
	Articolo 11	
	DECISIONI DEI SOCI	
	12	

	A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo	
	anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nei Paesi	
	dell'Unione Europea.	
	L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli ogget-	
	ti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministra-	
	tivo lo ritenga opportuno.	
	L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ri-	
	tardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci	
	che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e	
	nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa	
	per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di	
	legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un	
	progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera	
	raccomandata, ovvero, con posta elettronica certificata o	
	con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire	
	ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, ove fa-	
	coltativamente istituito, ovvero all'indirizzo comunicato al	
	Registro delle Imprese competente (nel caso di convocazione	
	a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari,	
	l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indi-	
	rizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che	
	13	

	siano stati espressamente comunicati dal socio o che risul-	
	tino espressamente dal libro soci, ove istituito, fermo re-	
	stando che quelli tra i soci che non intendono indicare	
	un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revo-	
	cano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto	
	di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie	
	da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella	
	adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non ri-	
	sultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione. In mancanza di formale convocazione,	
	l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa	
	partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministra-	
	tori, il Sindaco Unico od i Sindaci (e/o il Revisore), se	
	nominati, siano presenti od informati e nessuno si opponga	
	alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori, o il	
	Sindaco Unico od i Sindaci (e/o il Revisore), se nominati,	
	non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rila-	
	sciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presi-	
	dente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della so-	
	cietà, nella quale dichiarano di essere informati su tutti	
	14	

	gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi	
	alla trattazione degli stessi.	
	B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO	
	Possono intervenire all'assemblea i soci che, in forza di	
	legittimi titoli, sono titolari del diritto di voto.	
	Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla	
	sua partecipazione.	
	C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea	
	può farsi rappresentare ai sensi di legge.	
	Gli enti e le società legalmente costituiti, possono inter-	
	venire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante	
	delega scritta.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità	
	delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'as-	
	semblea.	
	D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di ammini-	
	strazione compete:	
	- all'amministratore unico;	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso	
	di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al	
	vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati.	
	Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano eserci-	
	tare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza	

	assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i	
	presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio,	
	e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legit-	
	timazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'as-	
	semblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgi-	
	mento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazio-	
	ni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto	
	nel verbale.	
	E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Salvi i quorum qualificati di cui al successivo punto G),	
	l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per	
	cento) del capitale sociale.	
	L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma prece-	
	dente delibera con il voto favorevole di tanti soci che rap-	
	presentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capita-	
	le sociale.	
	Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il	
	diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto	
	di interessi o di socio moroso) si applica l'art. 2368, com-	
	ma 3, cod. civ. Restano comunque salve le altre disposizio-	
	ni del presente statuto che per particolari delibere richie-	
	dono diverse specifiche maggioranze.	
	16	

	In particolare:	
	F) NOMINA AMMINISTRATORI E SINDACI	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione e/o di	
	un Collegio Sindacale, gli amministratori e/o sindaci saran-	
	no nominati distinguendo due categorie di Amministratori.	
	Amministratori e Sindaci di categoria A (complessivamente	
	nominati dal socio Camera di Commercio di Bari e degli even-	
	tuali nuovi soci a cui Camera di Commercio di Bari abbia ce-	
	duto in tutto o in parte la propria quota sociale) e Ammini-	
	stratori e Sindaci di categoria B (complessivamente nominati	
	dal socio BolognaFiere e degli eventuali nuovi soci a cui	
	BolognaFiere abbia ceduto in tutto o in parte la propria	
	quota sociale).	
	G) MAGGIORANZE QUALIFICATE	
	Dovranno essere approvate con il voto favorevole di tanti	
	soci che rappresentino almeno il novanta per cento (90%) del	
	capitale sociale, la nomina dell'Amministratore Unico e le	
	deliberazioni relative alle materie di cui al precedente ar-	
	ticolo 10 lettere d), e) ed f).	
	H) SISTEMI DI VOTAZIONE	
	Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la	
	maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.	
	In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve es-	
	sere espresso con modalità tali da consentire l'individua-	
	zione dei soci dissenzienti.	

	I) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio,	
	se richiesto dalla legge.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappre-	
	sentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il	
	risultato delle votazioni e deve consentire, anche per alle-	
	gato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dis-	
	senzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta	
	dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del	
	giorno.	
	Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la	
	modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un no-	
	taio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-	
	co, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle	
	decisioni dei soci.	
	L) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA	
	E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interve-	
	nuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/vi-	
	deo collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà es-	
	sere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione	
	18	

	e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accer-	
	tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto ver-	
	balizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli	
	presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui	
	si tiene la riunione.	
	Articolo 12	
	AMMINISTRAZIONE	
	La durata in carica dell'organo amministrativo, che può es-	
	sere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione	
	dei soci.	
	19	

	La Società può essere amministrata da un Amministratore Uni-	
	co, nel quale caso si procederà come previsto dalla lettera	
	G) del precedente articolo 11, o, sussistendo, specifiche	
	ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Am-	
	ministrazione composto da un numero dispari di componenti: 3	
	(tre) o 5 (cinque) membri.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione, dovendo comunque	
	restare garantito il principio di equilibrio di genere, sa-	
	ranno nominati rispettivamente, restando attribuito a cia-	
	scun socio diritto particolare ai sensi dell'art.2468 c.c.:	
	- Amministratori di categoria A: complessivamente nominati	
	su proposta, designazione o con i voti della lista formata	
	dal socio Camera di Commercio di Bari e degli eventuali nuo-	
	vi soci a cui Camera di Commercio di Bari abbia ceduto in	
	tutto o in parte la propria quota sociale;	
	- Amministratori di categoria B: complessivamente nominati	
	su proposta, designazione o con i voti della lista formata	
	dal socio BolognaFiere e degli eventuali nuovi soci a cui	
	BolognaFiere abbia ceduto in tutto o in parte la propria	
	quota sociale.	
	Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto	
	da 3 (tre) membri gli amministratori di categoria A saranno	
	2 (due) e l'amministratore di categoria B sarà 1 (uno).	
	Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto	
	da 5 (cinque) membri gli amministratori di categoria A sa-	

	ranno 3 (tre) e gli amministratori di categoria B saranno 2	
	(due).	
	Le delibere sulle materia riservate al Consiglio di Ammini-	
	strazione e non delegabili dovranno essere in ogni caso ap-	
	provate con il voto favorevole di almeno un Amministratore	
	della categoria A e di un Amministratore della categoria B.	
	I singoli amministratori possono essere scelti tra persone	
	fisiche e/o persone giuridiche. Nel caso di nomina di una	
	persona giuridica alla carica di membro del Consiglio di Am-	
	ministrazione, la persona giuridica così nominata dovrà de-	
	signare, entro 15 (quindici) giorni dalla delibera assem-	
	bleare di nomina mediante comunicazione trasmessa a mezzo	
	raccomandata A.R. o posta elettronica certificata alla So-	
	cietà, un "rappresentante persona fisica", appartenente alla	
	propria organizzazione, per l'esercizio in concreto delle	
	funzioni di amministrazione della Società che potrà anche	
	non coincidere con il rappresentante legale della persona	
	giuridica nominata alla carica di amministratore della So-	
	cietà. Quest'ultima sarà tenuta a dare pronta comunicazione	
	dell'eventuale revoca dell'incarico al "rappresentante per-	
	sona fisica" e della nomina del nuovo rappresentante.	
	La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di	
	Consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa al-	
	la decisione dei soci.	
	I componenti dell'organo amministrativo, fermo il rispetto	

	della specifica disciplina del T.U.S.P.P.:	
	a) possono essere anche non soci;	
	b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono	
	dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previ-	
	ste dall'art. 2382 c.c. e/o dall'art. 11 del D.Lgs 175 del	
	19 agosto 2016.	
	c) durano in carica per il periodo di volta in volta deter-	
	minato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a	
	revoca o dimissioni;	
	d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere	
	revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;	
	e) sono rieleggibili;	
	f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386	
	del C.C., nel solo caso il Consiglio sia composto di cinque	
	membri, salvo quanto in seguito previsto per il caso di de-	
	cadenza dell'intero Consiglio;	
	g) non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art.	
	2390 del C.C.	
	Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare anche	
	uno solo degli Amministratori, nel caso il Consiglio sia	
	composto da tre membri o vengono a mancare contemporaneamen-	
	te due consiglieri nel caso il Consiglio sia composto di	
	cinque membri, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve	
	subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Ammi-	
	nistratori.	

In tal caso gli Amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO COLLEGIALE

Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

A- PRESIDENZA

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vice Presidente che sostituisca il Presidente nei soli casi di assenza o impedimento, ancorché senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

B- RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessa-

	rio, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli	
	Amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci, in	
	ipotesi di nomina di Collegio Sindacale, ovvero dal Sindaco	
	Unico.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni libe-	
	ri prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera	
	raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo	
	scopo (ad esempio fax, posta elettronica), e, in caso di ur-	
	genza con fax o posta elettronica, da spedirsi almeno tre	
	giorni prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e	
	l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono vali-	
	de, anche senza convocazione formale, quando intervengono	
	tutti i Consiglieri in carica ed il Sindaco Unico, ovvero	
	tutti i Sindaci (nel caso di nomina del Collegio Sindacale).	
	Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in	
	sua assenza dal vice Presidente, qualora sia stato nominato,	
	o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato	
	dal Consiglio stesso.	
	Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni	
	in videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti	
	condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il	
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	24	

	riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	C- DELIBERAZIONI	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti purchè la maggioranza sia formata con il voto favorevole di:	
	· almeno 2 (due) consiglieri di amministrazione nel caso il Consiglio di Amministrazione sia formato da 3 (tre) membri, di cui almeno uno di ciascuna categoria (A o B) di Amministratori;	
	· almeno 3 (tre) consiglieri di amministrazione nel caso il Consiglio di Amministrazione sia formato da 5 (cinque)	

	membri, di cui almeno uno di ciascuna categoria (A o B) di	
	Amministratori.	
	· Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rap-	
	presentanza.	
	D- VERBALIZZAZIONE	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono ri-	
	sultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Se-	
	gretario nominato di volta in volta anche tra estranei al	
	consiglio.	
	E- DELEGA DI POTERI	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie at-	
	tribuzioni ad uno solo dei suoi membri, determinando il con-	
	tenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della	
	delega. Resta salva la possibilità di attribuzione di dele-	
	ghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'as-	
	semblea.	
	In ogni caso trova piena applicazione quanto previsto	
	dall'art. 2381c.c.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel-	
	l'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle al-	
	tre leggi vigenti.	
	Le cariche di Presidente (o di vice) e di Amministratore de-	
	legato sono cumulabili.	
	Articolo 14	
	26	

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo ammi-	
nistrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministra-	
zione ordinaria e straordinaria della società e può quindi	
compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attua-	
zione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la	
legge o lo statuto riservano all'assemblea, ferma la neces-	
sità della preventiva autorizzazione della stessa assemblea	
dei soci per le materie di cui al precedente articolo 10.	
Articolo 15	
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
Qualunque sia il sistema di amministrazione, gli Amministra-	
tori hanno la rappresentanza generale della società.	
La rappresentanza della società spetterà all'Amministratore	
Unico ovvero al Presidente, all'eventuale Vice Presidente ed	
al Consigliere Delegato, se nominato, in via disgiunta tra	
di loro.	
L'organo amministrativo può nominare direttori generali, am-	
ministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le even-	
tuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o	
per categorie di affari.	
Articolo 16	
COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	
Compatibilmente e nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs	
175 del 19 agosto 2016, agli amministratori spetta il rim-	
27	

	borso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed	
	un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida	
	fino a modifica.	
	Qualora l'assemblea dei soci stabilisca un ammontare com-	
	plessivo di compensi per gli Amministratori, il consiglio di	
	amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi	
	membri dei compensi anno per anno.	
	Agli amministratori non potrà spettare alcuna indennità di	
	fine mandato.	
	Articolo 17	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottar-	
	si a sensi del precedente art. 10, nominano un Sindaco unico	
	o un Collegio Sindacale, a cui si applicano le disposizioni	
	in tema di società per azioni (artt. 2397 e ss. cod. civ.).	
	Il Collegio Sindacale si comporrà di tre membri effettivi	
	(di cui due di categoria A e uno di categoria B) e di due	
	supplenti (di cui uno di categoria A e uno di categoria B).	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato tra i sinda-	
	ci di categoria A, contestualmente alla decisione di nomina	
	del Collegio stesso.	
	Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si ap-	
	plica, per quanto compatibile, la disciplina prevista per la	
	nomina del Consiglio di Amministrazione.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	28	

	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione	
	dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del lo-	
	ro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, ha i doveri ed i poteri di cui agli	
	artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita normal-	
	mente la revisione legale dei conti; in tal caso l'intero	
	Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da	
	Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza	
	o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni	
	sopra previste al precedente art. 14 per le adunanze del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio	
	Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza dei	
	presenti.	
	Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt.	
	2406 e 2407 cod. civ.	
	Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al	

	Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia	
	nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta	
	da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale	
	sociale, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo	
	sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed e-	
	ventuali proposte all'assemblea.	
	Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.	
	Articolo 18	
	REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETA'	
	Impregiudicati i casi in cui la nomina di un Revisore Legale	
	dei conti o di una Società di Revisione Legale dei conti,	
	autonomi, sia obbligatoria per legge, in alternativa al Col-	
	leggio Sindacale, per espressa decisione dei soci, la Revi-	
	sione Legale dei conti può essere attribuita ad un Revisore	
	Legale o ad una Società di Revisione Legale i quali siano i-	
	scritti nell'apposito Registro previsto dalla legge.	
	Per espressa decisione dei soci, l'attribuzione della fun-	
	zione di revisione legale dei conti ad un Revisore o ad una	
	Società di Revisione aventi i requisiti di legge, potrà av-	
	venire anche in presenza di un Collegio Sindacale in carica,	
	applicandosi anche in questo caso, in quanto compatibile, la	
	disciplina delle società per azioni.	
	Non può essere nominato alla carica di revisore e se nomina-	
	to decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previ-	
	ste dall'art. 2399 Cod.Civ.	
	30	

	Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'at-	
	to della nomina per l'intero periodo di durata del suo uffi-	
	cio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con	
	deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di	
	revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sen-	
	tito l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-bis cod.	
	civ.	
	Articolo 19	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla compilazione del bilancio di eserci-	
	zio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti	
	norme di legge.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione	
	da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la	
	società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e	
	quando particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo ca-	
	31	

so peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 20

UTILI

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente alla quota richiesta dalla legge da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto l'ammontare prescritto per legge. Gli utili netti così risultanti, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. La ripartizione degli utili avverrà, come sopra indicato, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Articolo 21

RECESSO DEL SOCIO	
A) CASI DI RECESSO	
Il diritto di recesso compete:	
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;	
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;	
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.	
B) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO	
L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o con posta elettronica certificata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'inten-	
33	

	ra partecipazione. La partecipazione per la quale è eserci-	
	tato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso	
	non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di	
	efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione	
	che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento del-	
	la società.	
	La lettera raccomandata (o comunicazione con posta elettro-	
	nica certificata) di cui sopra dovrà indicare le generalità	
	del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare	
	della partecipazione di cui è titolare.	
	C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO	
	I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere	
	il rimborso della propria partecipazione in proporzione del	
	patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli Am-	
	ministratori tenendo conto del suo valore di mercato al mo-	
	mento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in	
	particolare tenendo conto della situazione patrimoniale del-	
	la società, della sua redditività, del valore dei beni mate-	
	riali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione	
	nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che	
	viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della de-	
	terminazione del valore di partecipazioni societarie); in	
	caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite re-	
	lazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Bari	
	su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso	
	34	

	il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.	
	Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato	
	il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (cento-	
	ottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla	
	società.	
	Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli al-	
	tri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure	
	da parte di un terzo concordemente individuato da soci mede-	
	simi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato uti-	
	lizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione	
	del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle par-	
	tecipazioni degli altri soci.	
	In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura	
	corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si	
	applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di	
	esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione	
	del socio receduto la società viene posta in liquidazione.	
	Articolo 22	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	Lo scioglimento anticipato volontario della società è deli-	
	berato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste	
	per la modifica del presente Statuto.	
	In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di	
	scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre	
	disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea	
	35	

	con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le mag-	
	gioranze previste per la modifica del presente Statuto, di-	
	sposne:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	
	di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti ne-	
	cessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli ra-	
	mi, in funzione del miglior realizzo.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei	
	liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.	
	e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti	
	utili per la liquidazione della società.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-	
	zione, occorrendo previa eliminazione della causa di scio-	
	glimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le mag-	
	gioranze richieste per le modificazioni del presente Statu-	
	to. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per	
	gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.	
	Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e	
	36	

	sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in	
	quanto compatibili, anche durante la liquidazione.	
	Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII	
	Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.)	
	Articolo 23	
	TITOLI DI DEBITO	
	La società può emettere titoli di debito.	
	L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea	
	dei soci con le maggioranze previste per la modifica del	
	presente Statuto.	
	La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da nota-	
	io, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c.	
	La società può emettere titoli di debito per somma comples-	
	sivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva le-	
	gale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilan-	
	cio approvato.	
	I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono esse-	
	re sottoscritti soltanto da investitori professionali. In	
	caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti ri-	
	sponde della solvenza della società nei confronti degli ac-	
	quirenti che non siano investitori professionali ovvero soci	
	della società medesima.	
	La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condi-	
	zioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere	
	iscritta a cura degli Amministratori presso il registro del-	
	37	

	le imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della	
	maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa mo-	
	dificare tali condizioni e modalità.	
	Articolo 24	
	UNICO SOCIO	
	Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o	
	muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori devono	
	effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470	
	cod. civ.	
	Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci,	
	gli Amministratori devono depositare la relativa dichiara-	
	zione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.	
	L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvede-	
	re alla pubblicità prevista nei commi precedenti.	
	Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riporta-	
	te, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci	
	e devono indicare la data di tale iscrizione.	
	Articolo 25	
	SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO	
	La società deve indicare l'eventuale propria soggezione	
	all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti	
	e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura	
	degli Amministratori, presso la sezione del Registro delle	
	Imprese di cui all'Art. 2497 bis, comma 2, cod. civ.	
	Articolo 26	
	38	

DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per quanto si riferisce ai loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal Registro delle Imprese competente.

Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefax, l'indirizzo e-mail e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Ogni socio dovrà sotto la sua responsabilità, notificare tempestivamente alla società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere comunicate, a cura dell'Organo Amministrativo, al competente Registro delle Imprese nei modi e termini di legge, e, qualora istituito, immediatamente trascritte sul libro dei soci a cura dell'organo amministrativo stesso. Il mutamento del domicilio produce effetti, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese competente.

F.to: Alessandro Ambrosi - Antonio Bruzzone - Notar Francesco Paolo Petrera L.S.